CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 2646 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' ECO + ECO SRL PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI PRESSO IL SITO "EX AREA 43HA SUB 10" UBICATO IN VIA DELLA GEOLOGIA IN COMUNE DI VENEZIA- MODIFICA

La Dirigente

Visti:

i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 smi;

iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;

v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

viii. la determinazione n. 178 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

i. il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste")";

ii. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;

iii. il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

iv. il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

v. il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";

vi. il D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020 smi che reca gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;

vii. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;

viii. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132/2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

x. il DM Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;

xi. il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»”;

xii. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”;

xiii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;

xiv. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;

xv. la D.G.R.V. n. 288 dell’11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;

xvi. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;

xvii. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;

xviii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

xix. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti.

xx. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

xxi. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;

xxii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

xxiii. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;

xxiv. le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

specifica al capitolo 4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

Richiamati:

i. l’articolo 113 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;

ii. l’articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale “Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell’autorizzazione, che prevede l’introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall’autorizzazione allo scarico*”;*

iii. l’allegato A alla D.G.R.V. n. 80 del 27.01.2011, n. 80 che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative**;***

iv. il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l’individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

v. l’articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione n. 107 del 5.11.2009, ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

vi. il Regolamento di Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27.06.2022;

Richiamati:

i. il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”;

ii. l’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”

iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

iv. il decreto direttoriale n. 309 del 28.07.2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;

Rammentato che:

- con Provvedimento Unico Autorizzatorio di VIA (di seguito PAUR) prot. n. 58513 del 31.08.2023, di cui si richiamano i contenuti, la Società ECO + ECO S.r.l., con sede legale in Via della Geologia 31 in comune di Venezia, è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, al proseguimento ed alla modifica dell’impianto di recupero rifiuti ubicato in Via della Geologia - Area 43 ha - sub 10 in comune di Venezia;
- il suddetto Paur ha previsto le seguenti condizioni ambientali:

Condizione n. 1 MATRICE Rumore

CONTENUTO	**DESCRIZIONE**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	A lavori conclusi, dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni in periodo diurno e notturno della rumorosità, per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunali in corrispondenza degli stessi punti di riferimento individuati per la valutazione previsionale acustica, adottando le stesse modalità di campionamento, parametri di misura ed elaborazione dei dati, i cui risultati dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e ARPAV. In caso di superamento di detti limiti dovranno essere attuati senza ritardo gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione a Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e Arpav delle misure adottate, con ripetizione della indagine fonometrica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	In occasione del collaudo complessivo volto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitiva del polo tecnologico (a conclusione della seconda fase di sviluppo del progetto).
Soggetto verificatore	Comune di Venezia con il supporto di ARPAV (Dipartimento di Venezia)

Condizione n. 2 MATRICE Suolo e Sottosuolo

CONTENUTO	**DESCRIZIONE**
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Siano mantenute le condizioni di MISP in coerenza con la Certificazione del completamento degli interventi di bonifica e con le prescrizioni del certificato della provincia di Venezia del 19/05/1999 prot. n. 23091. A tal fine e allo scopo di intercettare eventuali possibili cedimenti, si integri il Piano di Monitoraggio Ambientale per la matrice suolo-sottosuolo impostando un "riscontro strumentale" dei piani quotati. Tale indagine dovrà prevedere un "bianco" tenendo conto dei rilievi già effettuati nel procedimento in corso, ed essere ripetuta a conclusione delle opere civili ed impiantistiche oggetto del PAUR e poi con frequenza annuale.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia con il supporto di ARPAV (Dipartimento di Venezia)

Condizione n. 3 MATRICE atmosfera

CONTENUTO	**DESCRIZIONE**
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Dovrà essere prodotta una revisione della relazione STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SEZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERA che tenga conto delle correzioni e indicazioni segnalate nel documento di valutazione ARPAV, **allegato A2** alla determina di PAUR.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	ARPAV (Dipartimento di Venezia)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

- con le note prott. nn. 76453 e 76452 del 09.11.2023 la scrivente Amministrazione ha attestato rispettivamente l'ottemperanza delle condizioni n. 2 e 3, mentre per l'ottemperanza della condizione 1 occorrerà la conclusione di tutte le modifiche richieste;
- con provvedimento prot. n. 13613 del 27.02.2024 la Scrivente ha accertato la non necessità di screening di valutazione di incidenza ambientale per la modifica dell'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nell'area 43 ha - sub 10 in comune di Venezia;
- con provvedimento prot. n. 23599 del 11.04.2024, di cui si richiamano i contenuti, la Scrivente ha autorizzato la continuazione dell'attività di recupero e la realizzazione delle modifiche richieste con l'istanza assunta ai prott. n. 1982 e 1987 del 12.01.2024, valutate per quanto concerne la VIA con il provvedimento di cui ai punti precedenti;

Dato atto che:

- Con provvedimento prot. n. 59862 del 23.09.2024 la scrivente Amministrazione ha comunicato alla Società Eco + Eco Srl che le modifiche chieste con nota prot. n. 52319 del 20.08.2024 e consistenti in:
    1. Invertire il peso di stoccaggio massimo dei materiali afferente ai box n. 35a e 35b, mantenendo invariato il volume per singolo box;
    2. Incrementare nei box n. 8, 9 e 10 (LOTTO F) la quantità massima stoccabile di rifiuti equiparandoli al box n. 11 che presenta medesima superficie e medesime tipologie di rifiuti stoccabili;
    3. Inserire a valle delle Linee Multi 1 e Multi 2 di un "vaglio aeraulico", con insufflazione d'aria e avvio dell'aria passiva ai camini C1 e C2, senza alterare la portata emissiva dei due camini, al fine di estrarre eventuali residui di plastica leggera presenti nel rifiuto vetroso prodotto dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2 e destinato a trattamento nella "Linea Vetro Semilavorato";
    4. Possibilità di ricevere nella Linea Ripasso residui, lasciando inalterata la potenzialità giornaliera e annua della linea stessa, il rifiuto denominato PLASMIX proveniente dalle Piattaforme del circuito Co.Re.Pla (CSS) e costituito dallo scarto della selezione dei rifiuti che la stessa Eco+Eco Srl – Ricicla ha avviato alle piattaforme;
    5. Inserimento nei box 32a e 32b dei rifiuti identificati dai codici EER 160120 "Vetro", 170202 "Vetro", 170203 "Plastica";
    6. Rinunciare alla Linea di trattamento dei rifiuti Legnosi e mantenimento per gli stessi delle sole attività di Stoccaggio (R13), Accorpamento (R12A) ed eliminazione (R12EL). La superficie dedicata alla Linea nella situazione attualmente autorizzata, sarà utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla Linea Ripasso Residui. Questa modifica comporta la riduzione delle potenzialità giornaliere e annuali di trattamento complessive del Polo Tecnologico, come attualmente disciplinate dall'Allegato 4 alle determine di autorizzazione;
    7. Ridefinire le quantità stoccabili di rifiuti alla luce delle modifiche di cui ai punti precedenti;
    8. Modificare la data di fine lavori e dell'inizio dell'avvio provvisorio della linea metalli fissando quale termine ultimo il mese di novembre 2026;
    9. Richiedere alcune modifiche edilizie su fabbricati esistenti;

  non necessitavano di una procedura di verifica di VIA in quanto non si comportavano impatti negativi significativi sulle diverse matrici ambientali.
- Con istanza recepita ai prot. nn. 68665 e 68666 del 23.10.2024 la Società ha chiesto la modifica del PAUR prot. n. 58513 del 31.08.2023 e del successivo provvedimento 23599 del 11.04.2024. Le modifiche chieste possono essere così sintetizzate:
    1. Invertire il peso di stoccaggio massimo dei materiali afferente ai box n. 35a e 35b, mantenendo invariato il volume per singolo box.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

2. Nei box n. 8, 9 e 10 incremento della quantità massima stoccabile di rifiuti equiparandoli al box n. 11 che presenta medesima superficie e medesime tipologie di rifiuti stoccabili. I box sono dedicati al deposito dei "Rifiuti prodotti dalle Linee MULTI1 – MULTI 2 – MPO e al deposito dei rifiuti afferenti alla Linea Vetro Semilavorato".
3. Inserimento a valle delle Linee Multi 1 e Multi 2 di un "vaglio aeraulico", con insufflazione d'aria e avvio dell'aria passiva ai camini C1 e C2, senza alterare la portata emissiva dei due camini. Tale modifica viene richiesta al fine di estrarre eventuali residui di plastica leggera presenti nel rifiuto vetroso prodotto dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2 e destinato a trattamento nella "Linea Vetro Semilavorato".
4. Modifica della prescrizione stabilita dall'art. 47 del provvedimento prot. n. 23599 del 11.04.2024 con richiesta poter ricevere nella Linea Ripasso residui il rifiuto denominato PLASMIX proveniente dalle Piattaforme del circuito Co.Re.Pla (CSS) e costituito dallo scarto della selezione dei rifiuti che la stessa Eco+Eco Srl – Ricicla ha avviato alle piattaforme. Il rifiuto a seconda della quantità di materiale plastico al suo interno, viene classificato a cura e responsabilità del CSS come 191212 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11" o 191204 "Plastica e gomma" ed entrerà nella "Linea Ripasso Residui" lasciando inalterata la potenzialità giornaliera e annua della linea stessa.
5. Inserimento nei box 32a e 32b dei rifiuti identificati dai codici EER 160120 "Vetro", 170202 "Vetro", 170203 "Plastica".
6. Rinuncia alla realizzazione della Linea di trattamento dei rifiuti Legnosi e mantenimento per gli stessi delle sole attività di Stoccaggio (R13), Accorpamento ($R12^{A}$) ed eliminazione ($R12^{EL}$). La superficie dedicata allo stazionamento della Linea nella situazione attualmente autorizzata, sarà utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla Linea Ripasso Residui.
7. Ridefinizione delle quantità stoccabili di rifiuti da 29.034 tonn a 31.612 tonn e riduzione delle quantità massime trattabili da 439.400 tonn a 409.400 tonn.
8. Modifica della data di fine lavori e dell'inizio dell'avvio provvisorio della linea metalli fissando quale termine ultimo il mese di novembre 2026.
9. Avvio del rifiuto prodotto dalla Linea ripasso residui identificato dal codice EER 191204 "plastica e gomma" alla Linea MPO e dal codice EER 191205 "vetro" alla Linea Selezione Vetro Semilavorato.
10. Modifica all'estensione della tettoia del fabbricato che insiste sul lotto C.
11. Modifica del recettore dello scarico delle acque meteoriche di Ia pioggia denominato SP1, passando dalla laguna di Venezia alla rete fognaria "acque nere" gestita da VERITAS SpA.
12. Modifica dei recettori degli scarichi delle acque meteoriche di I a pioggia dei lotti A, C, D/G passando dalla rete acque bianche di lottizzazione, alla rete acque nere gestita da VERITAS SpA. Rivisitazione dei volumi di invaso delle Acque meteoriche di prima e di seconda pioggia sottoposte a trattamento per i lotti B, C e D/G;

- con nota prot. n. 74724 del 18.11.2024 la Scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha contestualmente convocato per il 20.12.2024 la I Conferenza dei servizi istruttoria (di seguito CdS);
- con provvedimento prot. n. 78579 del 03.12.2024 la Scrivente ha accertato la non necessità di screening di valutazione di incidenza ambientale, acquisita agli atti della città metropolitana di Venezia con prot. n. 68665 del 23.10.2024, relativa alla modifica sostanziale dell'autorizzazione prot. n. 23599/2024 del Polo Tecnologico per il recupero del rifiuto urbano in comune di Venezia in Via della Geologia - Area 43 ha - sub 10;
- Con nota recepita al prot. n. 81537 del 16.12.2024 il Comando Provinciale di Venezia dei Vigili del Fuoco ha inviato copia del parere di conformità con parere favorevole alla realizzazione delle opere richieste, rammentando che prima dell'inizio dell'attività nella nuova configurazione l'impresa dovrà inviare idonea SCIA.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

- Con nota recepita al prot. n. 83800 del 23.12.2024 l'Arpav USACE comunica l'impossibilità di partecipare alla riunione del 20.12.2024 e trasmette copia del proprio contributo istruttorio con richiesta di integrazioni.
- Con nota prot. n. 7920 del 05.02.2024 si trasmette copia del verbale della CdS del 20.12.2024 (prot. n. 7547 del 04.02.2025) e si chiedono integrazioni. In particolare si chiede alla Società di descrivere gli interventi che si intendono attuare al fine di risolvere le problematiche evidenziate da VERITAS in merito alla ridotta capacità di portata della stazione di sollevamento a servizio dell'impianto.
- Con nota prot. n. 1201 del 17.02.2025, recepita al prot. n. 10490 del 17.02.2025, la Società ha comunicato di aver conferito fino al 07.01.2068 alla Società Ecodistretto R.E. Srl l'intero diritto di superficie e l'intera proprietà superficiaria dell'area denominata "Area ex 43Ha". Nel contempo ha allegato copia del contratto di affitto della medesima area, per la durata di 6 anni, dal 19.12.2024 al 19.12.2030, con rinnovo automatico per ulteriori 6, salva disdetta di una delle parti.
- Con nota recepita al prot. n. 18519 del 19.03.2025 la Società, vista la complessità delle integrazioni richieste, chiede una proroga di 60 giorni per la presentazione delle stesse.
- Con nota prot. n. 19447 del 24.03.2025 la Scrivente concede la proroga richiesta.
- Con nota recepita al prot. n. 30738 del 12.05.2025 la Società invia copia delle integrazioni, dalle quali si evince che la Società rinuncia alla modifica del recettore degli scarichi e che non chiede alcuna modifica edilizia in quanto la variante al lotto C è già stata apportata con SCIA in variante al Permesso di Costruire n. 1735315-PG/2021/554643 del 2023.
- Con nota prot. n. 33562 del 20.05.2025 la Scrivente convoca per il 30.06.2025 la II conclusiva CdS.
- Con nota prot. n. 60439 del 30.06.2025, recepita al prot. n. 44710 del 30.06.2025, Veritas S.p.A. ha comunicato che le modifiche proposte non concorrono a modificare i presupposti legittimanti il rilascio dell'atto di assenso Prot. 55878 del 28/06/2023, che pertanto si conferma.
- Con nota prot. n. 57382 del 27.06.2025, recepita al prot. n. 45147 del 02.07.2025 l'Arpav Usace ha trasmesso copia del proprio contributo istruttorio nel quale si evidenzia la mancanza di motivi ostativi per la realizzazione delle modifiche richieste.
- Con nota prot. n. 49382 del 21.07.2025 la Scrivente invia copia del verbale della CdS del 30.06.2025, prot. n. 49310/2025, dal quale si evince che la riunione esprime parere favorevole alla realizzazione delle modifiche.
- Con nota recepita al prot. n. 52631 del 04.08.2025 la società invia copia aggiornata della planimetria di lay – out relativo ai punti di emissione, nella quale non compare il camino denominato E2.
- Con nota recepita al prot. n.60106 del 03.09.2025 la Società invia copia aggiornata e corretta della planimetria di lay – out relativo ai punti di emissione.

Dato atto che, rammentato che gli stoccaggi del lotto C e D erano già stati precedentemente collaudati, la Società ha trasmesso il collaudo funzionale per le seguenti Linee di trattamento:

- stoccaggi lotto A con nota prot. n. 3825 del 28.06.204, recepita al prot. n. 41909 del 28.06.02024;
- linea MPO – Linee MULTI e MULTI 2 – Linea PL, ubicate sul lotto F, e Linea EPS, ubicata sul lotto B, con nota prot. n. 3825 del 28.06.2024, recepita al prot. n. 45100 del 15.07.2024;
- linea Ingombranti, ubicata sul lotto D, con nota prot. n. 5992 del 05.11.2024, recepita al prot. n. 71345 del 05.11.2024;
- linea MPR, ubicata sul lotto B, con nota prot. n. 80305 del 11.12.2024, recepita al prot. n. 6713 del 11.12.2024;
- linea Ripasso, ubicata sul lotto C, con nota prot. n. 3553 del 28.05.2025, recepita al prot. n. 36424 del 28.05.2025

Rammentato che con nota prot. n. 3582 del 29.05.2025, recepita al prot. n. 36663 del 29.05.2025 la Società ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio della linea Selezione Vetro Semilavorato ubicata sul lotto F;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

Preso atto che con nota recepita al prot. n. 68611 del 23.10.2024 la Società ha comunicato che nuovi sviluppi industriali dell'impianto prevedono lo slittamento dell'inizio dell'esercizio provvisorio della linea Valorizzazione metalli, ubicata sul lotto F, entro la fine del novembre 2026 e pertanto l'invio del collaudo per l'esercizio definitivo entro la fine di aprile 2027;

Verificato che allo stato attuale tutte le linee di recupero operano in conformità con il provvedimento prot. n. 58513 del 31.08.2023 smi (PAUR), ad eccezione della linea Valorizzazione Metalli che opera ancora in conformità con il provvedimento prot. n. 37651 del 30.05.2023.

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A della DGR n. 988 del 09/08/2022.

Visto che l'attività è garantita fino al **12.12.2025** dalla polizza fideiussoria n. 1789713 emessa da Coface e dal **10.12.2025** dalla polizza n. 2446497, emessa sempre da Coface, con scadenza il **10.12.2030** e validità fino al 10.12.2032.

Dato atto che la Società è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001:2015 n. IT340305, rilasciata alla capogruppo VERITAS S.p.A. il 12.11.2012 e con scadenza il **11.05.2028**, per la "Gestione degli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, mediante selezione, cernita meccanica e manuale. Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia per conto proprio che per conto terzi. Attività di controllo merceologico su frazioni secche riciclabili da raccolta differenziata urbana domestica e non domestica e su rifiuti speciali da processi di selezione e trattamento. Gestione del centro di raccolta. Recupero di rifiuti plastici costituiti da polistirene espanso (EPS) con relativa produzione di End of Waste";

Dato atto che la Società è in possesso di certificazione n. IT319686 ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011 "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio" con scadenza il **04.12.2025**;

Preso atto con nota assunta al prot. n. 53111 del 05.10.2021 la Società ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Rammentato che con nota assunta al prot. n. 27682 del 21.04.2023 poi completata con nota assunta al prot. n. 33654 del 17.05.2023 è stata trasmessa la delega ambientale attestante il trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Dato atto che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. n. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 n. del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Richiamato l'art. 27 bis comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ritenuto pertanto di autorizzare le modifiche richieste secondo le modalità previste dall' art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Richiamate le premesse e le conclusioni di cui al provvedimento 58513 del 31.08.2023 per i titoli in esso ricompresi e non sostituiti dal presente provvedimento;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. nn. 68665 e 68666 del 23.10.2024;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 08.10.2025, risulta rispettato;

DETERMINA

1. La società ECO + ECO S.r.l. (C.F. 03071410272), con sede legale in Via della Geologia 31 30175 Venezia è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23-25 della L. R. 3/2000 alla modifica del progetto ed all'esercizio del polo tecnologico per il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, sito in Via della Geologia - Area 43 ha - sub 10 30100

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

Venezia, secondo il progetto presentato con istanza assunta prot. nn. 68665 e 68666 del 23.10.2024.

2. La Società è autorizzata allo svolgimento delle attività di cui al punto 21, nelle aree identificate nella planimetria di cui all'**allegato 1** e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

   Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento, si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica.

3. Il presente provvedimento è efficace dalla data di accettazione delle garanzie finanziare di cui al punto 16

4. Fatti salvi i dispositivi di cui ai punti da 1 – 2 e da 4 -11 del provvedimento prot. n. 58513 del 31.08.2023 (PAUR), il punto 3, già sostituito dal provvedimento prot. n. 23599 del 11.04.2024, è sostituito, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dal presente provvedimento.

5. Il presente provvedimento, fatta salva la disponibilità dell'area, ha validità fino al **05.09.2033** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda **almeno 180 giorni prima** della scadenza.

6. La Società dovrà inviare eventuali note di disdetta o recessione del contratto di affitto nel termine di 10 giorni dal ricevimento/invio.

7. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere ed alla prevenzione incendi. Prima dell'avvio dell'impianto nella nuova configurazione dovrà essere inviata al Comando Provinciale di Venezia dei Vigili del Fuoco idonea SCIA

8. **Entro il 30.11.2026** la Società dovrà comunicare l'avvio dell'esercizio provvisorio della Linea Valorizzazione Metalli nella configurazione di cui al presente provvedimento. Dalla data di avvio dell'esercizio provvisorio di tale linea il presente provvedimento sostituirà definitivamente il provvedimento prot. n. 37651/2023

9. L'avvio dell'esercizio provvisorio della suddetta linea è subordinato alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro di seguito elencato:

   a. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;

   b. data di avvio dell'impianto;

   c. Piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;

10. Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate alla Scrivente Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia.

11. **Entro 180 giorni** dall'avvio dell'esercizio provvisorio della suddetta Linea, la Società dovrà presentare alla Scrivente Amministrazione il collaudo tecnico funzionale della medesima linea secondo quanto indicato all'art. 25 della L. R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere redatto da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L. R. 3/2000. L'efficacia del processo di recupero deve essere dimostrata nelle condizioni di esercizio più gravose (adeguatamente documentate) e alla massima potenzialità dell'impianto, mediante adeguate analisi chimiche e/o merceologiche svolte sul rifiuto in ingresso e sul prodotto del trattamento.

12. Con le medesime tempistiche di cui al punto precedente, la Società dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio dell'intero stabilimento secondo quanto

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

indicato all'art. 26 della L. R. 3/2000 allegando una relazione di sintesi comprensiva dei collaudi tecnico funzionale di ciascuna linea.

13. Al collaudo di cui al punto precedente dovranno altresì essere allegati gli esiti della campagna monitoraggio del rumore diurno e notturno per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla condizione 1 del provvedimento prot. n. 58513/2023 di seguito riportata:

CONTENUTO	**DESCRIZIONE**
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	A lavori conclusi, dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni in periodo diurno e notturno della rumorosità, per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunali in corrispondenza degli stessi punti di riferimento individuati per la valutazione previsionale acustica, adottando le stesse modalità di campionamento, parametri di misura ed elaborazione dei dati, i cui risultati dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e ARPAV. In caso di superamento di detti limiti dovranno essere attuati senza ritardo gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione a Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e Arpav delle misure adottate, con ripetizione della indagine fonometrica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	In occasione del collaudo complessivo volto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitiva del polo tecnologico (a conclusione della seconda fase di sviluppo del progetto).
Soggetto verificatore	Comune di Venezia con il supporto di ARPAV (Dipartimento di Venezia)

La suddetta indagine fonometrica dovrà essere trasmessa anche al Comune di Venezia ed all'ARPAV - Dipartimento provinciale di Venezia. In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuati senza ritardo gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione delle misure adottate a Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e ARPAV - Dipartimento provinciale di Venezia e ripetendo l'indagine fonometrica.

14. La Società, al fine di intercettare eventuali possibili cedimenti degli interventi di bonifica certificati dalla scrivente Amministrazione con prot. n. 23091 del 19.05.1999, a conclusione delle opere civili ed impiantistiche dovrà condurre con frequenza annuale dei rilievi quotati trasmettendone gli esiti ad Arpav Dipartimento provinciale di Venezia, alla Città metropolitana ed al Comune di Venezia, comparati con la situazione di partenza (cosiddetto "bianco") trasmesso in ottemperanza alla condizione n. 2 ed assunta al prot. n. 74094 del 30.10.2023.

15. **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento la Società dovrà inviare un Piano di Gestione Operativa aggiornato al presente provvedimento, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate, le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita)

Garanzie finanziarie

16. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento una appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione e con l'adeguamento dell'importo garantito, secondo il modello trasmesso unitamente al presente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.

17. Il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno sei mesi prima della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.

18. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria comporta l'automatica sospensione dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della Città metropolitana di Venezia. In tal caso, entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione alla scrivente Amministrazione, al Comune di Venezia ed all'ARPAV

19. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e le quietanze di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.

20. Il rinnovo della certificazione ISO 14001:2015 deve essere trasmesso **entro 30 giorni** dalla scadenza, ovvero l'importo garantito dovrà essere adeguato nel medesimo termine.

Rifiuti

21. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle operazioni, di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i di seguito elencate:

- **R3** Riciclo/Recupero di sostanze organica, finalizzata alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto in conformità all'allegato parere di Arpav Area Tecnica e Gestionale – U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti prot. n. 49889 del 18.07.2023 (**allegato 6)** che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- **R4** Raffinazione dei metalli ferrosi e non mediante la linea per la valorizzazione del metallo con cessazione della qualifica di rifiuti secondo le specifiche di cui al Regolamento Europeo UE n. 333/2011
- **R12^{EL}** Eliminazione delle frazioni estranee ed eventuale riduzione volumetrica (compattazione)
- **R12^{SC}** selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica (compattazione)
- **R12^{A}** Accorpamento di rifiuti, aventi medesimo codice EER ed analoghe caratteristiche chimico/fisiche e merceologiche, conferiti in impianto e/o ottenuti dalle operazioni effettuate.
- **R12^{RV}** riduzione volumetrica e/o compattazione
- **R12^{OM}** Omogeneizzazione di rifiuti provenienti da raccolta differenziata, identificati con codici EER 150102 "imballaggi in plastica" – 150105 "imballaggi compositi" e 150106 "imballaggi in materiali misti", e da trattare presso le linee MULTI 1, MULTI 2 e MPO.
- **R13** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti destinati a recupero presso impianti terzi
- **D15** Deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso impianti terzi;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

nelle aree identificate nella planimetria allegata (**allegato 1**) alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

22. I rifiuti in ingresso ed in uscita, i flussi tra le diverse linee impiantistiche e le modalità di stoccaggio, comprensive delle altezze massime consentite per i cumuli e la sovrapposizione di balle, sono riportate nell'**allegato 2** "Linee di trattamento" e nell'**allegato 3** "Aree di mero stoccaggio".

23. Non potrà essere superata la potenzialità massima di trattamento giornaliera ed annuale autorizzata per singola linea illustrata nella tabella di cui all'**allegato 4** "Linee di trattamento e capacità massima di trattamento".

24. Fatti salvi gli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 la capacità complessiva di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e di cessati rifiuti presenti istantaneamente in impianto non può superare le **31.612 tonnellate** suddivise secondo la tabella di cui all'**allegato 5** "Capacità massime di stoccaggio" e nelle aree previste nella planimetria allegata (**allegato 1**).

25. La società è autorizzata allo stoccaggio massimo di **10 tonnellate** di rifiuti pericolosi identificati con il codice EER 160601* "Batterie al Piombo" prodotte dalle attività di R12EL - R12SC sui rifiuti in ingresso alle Linee Ingombranti e Multi 1 e 2. Tali rifiuti saranno stoccati all'interno del locale officina ubicata sul lotto A.

Cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 –ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

26. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono individuate nel parere di Arpav Area Tecnica e Gestionale – U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti prot .n. 49889 del 18.07.2023 **allegato 6** al presente provvedimento. La ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

27. Il Sistema di gestione utilizzato è quello relativo alle certificazioni multisito ISO 14001:2015 di cui l'azienda è in possesso.

28. La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000.

29. Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di End of Waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nel parere di cui ai punti precedenti. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.

30. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi (20 tonn di materiale pressato e degasato), non suscettibili di ulteriori incrementi, che devono essere ben identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.

31. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.

32. In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.

33. Ai fini della commercializzazione, ove previsto dal Regolamento 305/2011, i cessati rifiuti dovranno ottenere e mantenere la marchiatura CE ai sensi delle norme previste dalla presente autorizzazione.

34. Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le end of waste prodotte non deve superare i 24 mesi, ed è comunque subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

preposti. Dovrà essere comunicato a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia il superamento di tale termine, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento, nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non far rientrare il lotto nelle previsioni di cui al punto successivo.

35. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata

36. In caso di mancato rinnovo della certificazione ISO 14000:2015 il PGO dovrà essere aggiornato, **entro 30 giorni** dal mancato rinnovo, e i contenuti dovranno essere conformi a quanto valutato in riferimento alla tracciabilità dei flussi. Dovranno altresì essere trasmesse a questa Amministrazione e all'ARPAV Area Tecnica e Gestionale – U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti sui rifiuti le procedure adottate.

37. Copia delle procedure del Sistema di Gestione e del PGO dovranno essere conservate presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.

38. Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la Società dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter c. 2 del D. Lgs. n.152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Regolamenti Europei

39. L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla Scrivente **entro 30 giorni** dall'ottenimento.

Prescrizioni operazioni

40. L'operazione di recupero di eliminazione ($R12^{EL}$), consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici EER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice EER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero. Il successivo trattamento finalizzato al mero adeguamento volumetrico ($R12^{RV}$) non comporta modifica del codice EER inizialmente attribuito.

41. L'operazione di recupero selezione e cernita ($R12^{SC}$), consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a recupero o smaltimento. Tale operazione è ammessa per la separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice EER. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici EER appartenenti alla famiglia 19XXXX.

42. L'attività di triturazione nella linea MPR (Plastiche rigide) è parte integrante dell'attività di $R12^{SC}$.

43. L'operazione di recupero accorpamento ($R12^{A}$), consistente nell'accorpamento, comporta, fatto salvo quanto disposto al punto 20, l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il codice EER di ingresso.

44. E' autorizzata l'operazione di omogeneizzazione ($R12^{OM}$) per i rifiuti provenienti da raccolta differenziata, identificati con codici EER 150102 "imballaggi in plastica" – 150105 "imballaggi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

compositi" e 150106 "imballaggi in materiali misti", e da trattare presso le linee MULTI 1, MULTI 2 e MPO

45. Le operazioni di riduzione volumetrica ($R12^{RV}$) mediante pressatura potranno essere effettuate solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione.

46. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il codice EER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.

47. Nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 52, qualora il rifiuto in ingresso sia codificato con i codici EER 191204 e 191212 e sia conferito dal Co.Re.pla. potranno essere sottoposti ad ulteriori attività R12 o R13.

48. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

49. La Società è tenuta a ricevere i rifiuti autorizzati dando priorità ai conferimenti di rifiuti urbani relativi al bacino territoriale di appartenenza, di cui alla L.R. n. 52 del 31.12.2012 ed ai rifiuti provenienti dal porto commerciale turistico di Venezia.

50. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV n. 119 del 07.02.2018, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario,deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.

51. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

52. Per i rifiuti di cui al punto 47, provenienti da CSS Co.re.pla, la Società dovrà dar atto nella omologa che sono effettivamente i rifiuti prodotti dall'attività di recupero condotta dal CSS di Co.re.pla. sui rifiuti provenienti dal presente impianto.

53. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.

54. I rifiuti in ingresso identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

55. E’ ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012.

56. I rifiuti identificati dal codice EER 170904 “rifiuti misti da demolizione” potrà essere conferito alla Linea Ingombranti solo se costituito da carta, plastica, tessuto, metallo e legno. Nel caso in cui provenga da cantieri edili dovrà essere esclusa la presenza della frazione di laterizio, cemento, mattonelle ecc.

57. I rifiuti sottoposti all’operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.

58. I rifiuti prodotti dall’operazione $R12^{SC}$ presso la linea “ripasso residui” ed identificati con i codici EER 191205 “Vetro” e 191209 “Minerali” qualora avviati al recupero presso impianti che producono materiale, che ha cessato la qualifica di rifiuto, da impiegare nell’edilizia dovranno essere preventivamente sottoposti al test di cessione di cui all’allegato 3 del D.M. 05.02.1998. Nel caso fosse evidenziato il mancato rispetto dei limiti del suddetto test i rifiuti dovranno essere conferiti ad impianti di recupero muniti di idonea tecnologia.

59. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l’avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell’impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.

60. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell’impianto alla sola operazione di stoccaggio se l’impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell’inserimento formale, dell’impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l’impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

61. Su tutti i rifiuti metallici, sia scaricati a terra che in cassoni, dovrà essere effettuato il controllo radiometrico. Il controllo dovrà essere in modo tecnicamente congruo e da esperti qualificati di secondo e terzo grado. Il controllo visivo dovrà essere effettuato anche in assenza di segnalazione anomala. Copia delle rilevazione deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.

62. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

Prescrizioni rifiuti prodotti

63. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo i rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali in ingresso devono essere identificati con un codice EER 19.12.XX.

64. Eventuali altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 24 dando comunicazione alla Città metropolitana ed all’ ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati, allegando copia del documento di trasporto del rifiuto in ingresso nel quale sono stati rinvenuti e comunicando le modalità di gestione.

65. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso provenienti da raccolte differenziate in ambito urbano devono essere identificati con un codice EER 19.12.XX o con il EER più adeguato qualora non presente nel capitolo citato.

66. I rifiuti prodotti dall’attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell’art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017

67. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

dovrà essere trasmessa, **entro il 31 gennaio** di ogni anno, per quanto conferito dalle utenze domestiche una relazione dettagliata che riporti anche la tabella 1 dell'**allegato 7**.

68. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali dovrà essere trasmessa, **entro il 30 aprile** di ogni anno, per quanto conferito dalle utenze NON domestiche una relazione dettagliata che riporti anche la tabella 2 dell'**allegato 7**.

69. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.

70. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.

71. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

72. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento

73. Il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto stoccato presso il lotto C proveniente dalla Linea EPS

    - concorrerà alla capacità massima di stoccaggio di 6000 tonn prevista per l'area.
    - dovrà essere fisicamente separato dai rifiuti giacenti da New – jersey con altezza pari a 4m; dovrà inoltre essere in blocchi di materiale pressato sovrapposti aventi altezza massima di 3m ed individuato da idonea cartellonistica.

74. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.

75. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti da avviare ad impianti esterni e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12SC.

76. I rifiuti identificati dal CER 200201 possono essere stoccati in impianto fino al riempimento del cassone ad essi dedicato e comunque per un tempo non superiore ai 7 giorni dalla presa in carico.

77. L'altezza massima dei cumuli non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

78. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fase di movimentazione e di stoccaggio.

79. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

80. Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice CER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

81. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avere un'altezza di almeno 50 cm inferiore a quella dei setti utilizzati e non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.

82. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.

83. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.

84. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

85. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.

86. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni (valutare); nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Emissioni in atmosfera

87. La Società è autorizzata ai sensi degli art. 269 comma 2 e 8 del D.Lgs. n. 152/2006 all'installazione e alla modifica sostanziale dello stabilimento citato in premessa, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

    a) I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, come da planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento (**allegato 8**). Sono autorizzate inoltre le emissioni diffuse così come descritte nel progetto allegato all'istanza, provenienti dalle attività esercitate in impianto.

    b) Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto della planimetria allegata e delle seguenti prescrizioni:

        1. le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella di cui all'**allegato 9**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

2. la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 3.1, lett. b.-5), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
3. la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
4. nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
5. nelle fasi di movimentazione dei rifiuti e dei cessati rifiuti dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse delle polveri, secondo quanto previsto dalla parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06;
6. nella movimentazione dei rifiuti e dei cessati rifiuti dovrà essere mantenuta la minima altezza di caduta possibile, che non dovrà comunque superare i due metri, e dovrà essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
7. le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti dei mezzi ed apparecchiature dovranno essere opportunamente pavimentate e periodicamente bagnate e/o pulite al fine di ridurre la dispersione delle polveri;
8. la linea ripasso residui e la linea selezione del vetro semilavorato dovranno essere dotate ciascuna di idoneo sistema di bagnatura delle polveri al fine di mantenere le superfici dei cumuli, dei piazzali e delle zone di transito costantemente pulite e umide al fine di ridurre la dispersione di polveri soprattutto in condizioni meteo-climatiche di siccità;
9. deve essere mantenuto efficace il sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dallo stabilimento per evitare il trascinamento delle polveri;qualunque cambiamento, anche occasionale, nella movimentazione della materie prime che possa comportare ulteriore presenza di emissioni diffuse, rispetto a quanto descritto nei progetti presentati, dovrà essere comunicato preventivamente a questa amministrazione. In ogni caso la ditta dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di limitare la dispersione eolica delle polveri.

c) Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di **almeno 15 giorni** dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti al **camino n. 4**.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 60 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. **Entro i 45 giorni** successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

Dovranno essere comunicate, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.

d) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.

e) I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio.

f) Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

Scarico in pubblica fognatura

88. La Società dovrà rispettare le prescrizioni riportate:

a) nell'Atto di Assenso prot. n. 55878 del 28.06.2023 emanato da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ed assunto al prot. n. 45534 del 30.06.2023, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, **allegato 10.**

Prescrizioni generali

89. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

90. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

91. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.

92. Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della Società, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.

93. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006

94. Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

95. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio. resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/200, di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale dovrà essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni.

96. Dovrà essere comunicata, entro 48 ore a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.

97. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, entro 48 ore, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.

98. La Società dovrà tenere il registro di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

99. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

100. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.

101. La Società deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.

102. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale

103. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Venezia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.

104. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia

105. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.

106. Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo l' altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025

107. E’ fatto salvo alla Società l’obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l’elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all’art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.

108. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

109. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla Società Eco + Eco Srl e per la trasmissione all’ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia U.O. Controlli Ambientale, Arpav Dipartimento Regionale Rischi Fisici e Tecnologici U.O. “Economia circolare e ciclo dei rifiuti”, al Comune di Venezia, all’Ulss 3 “Serenissima”, a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, al Provveditorato Interregionale alla opere pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

_FIRMATARIO}
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 30/09/2025 17:16:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2646 del 30/09/2025
Prot.: 2025 / 67573 del 30/09/2025